

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

| | |
|-------------------------|---|
| (TO) LUCCHINI GUASTALLA | Presidente |
| (TO) GRAZIADEI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (TO) BATTELLI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (TO) DALMOTTO | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (TO) QUARTA | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore ESTERNI - EUGENIO DALMOTTO

Seduta del 11/12/2018

FATTO

La parte ricorrente allega di aver estinto anticipatamente, il 30 giugno 2018, un contratto di finanziamento da rimborsare mediante la cessione del quinto dello stipendio con l'intermediario resistente, senza peraltro ottenere il rimborso della quota non maturata delle commissioni e dei costi assicurativi. Rileva, in via subordinata, la vessatorietà della clausola contrattuale regolatrice dell'anticipata estinzione in quanto pattuita in violazione del comma 5 dell'art. 1748 c.c. nonché dal disposto all'art.125-*sexies*, comma 1, del TUB. Sostiene che talune commissioni sarebbero state addebitate illegittimamente. Contesta l'efficacia di una intervenuta transazione.

Pertanto domanda: in via principale (i) il rimborso degli oneri non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata del prestito per complessivi € 3.666,16, di cui € 1.373,81 per «commissioni intermediario finanziario» e € 2.292,35 per «commissioni di distribuzione»; (ii) la corresponsione degli interessi legali; (iii) la restituzione della somma addebitata a titolo di commissione per estinzione anticipata per € 195,04.

L'intermediario, invece:

- in via preliminare, eccepisce che il ricorrente ha sottoscritto una quietanza liberatoria, in cui ha dichiarato di aver ricevuto dall'intermediario «a fronte della estinzione anticipata del finanziamento, il rimborso della quota non goduta delle commissioni ripetibili, calcolate secondo le condizioni previste da contratto (o da successive modifiche) ed esplicitate nella quietanza sottoscritta, dichiarando al contempo di rinunciare alla corresponsione da parte dell'intermediario di somme di



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- denaro ulteriori a quelle elencate e già ricevute a titolo di costi non goduti, determinate secondo il criterio proporzionale puro, anche se di importo superiore alla quota già rimborsata»;
- in via subordinata, sostiene che la parte ricorrente sarebbe già stato correttamente rimborsato sulla base dei criteri contrattuali che distinguono i costi *up front* da quelli *recurring* e tenuto conto del piano di ammortamento espressamente sottoscritto dal ricorrente.

Chiede quindi di respingere il ricorso.

Ciò posto, il Collegio osserva quanto segue.

DIRITTO

Dalla documentazione prodotta risulta che la parte ricorrente ha sottoscritto in data antecedente alla proposizione del ricorso, una quietanza liberatoria in cui dichiarava di rinunciare a future pretese in conseguenza della estinzione anticipata del prestito.

La giurisprudenza ABF ritiene che le quietanze liberatorie possano essere considerate efficaci atti transattivi o rinunciativi quando da un lato (i) contengano «un preciso riferimento all'oggetto della rinuncia, vale a dire la determinazione quantitativa (ammontare) e causale (titoli delle voci non rimborsate) di ciò cui il cliente rinunciava», e dall'altro (ii) che sia «espressa in termini non equivoci la volontà del dichiarante di non limitarsi a dare atto del pagamento ricevuto, sebbene di abdicare, con effetti estintivi, alla pretesa di ricevere le restanti somme da lui corrisposte a titolo di costi e dall'intermediario non restituite» (Collegio di Coordinamento n. 8827/2017). Solo in tal caso, infatti, la dichiarazione liberatoria può essere interpretata alla stregua di un atto transattivo, per un verso identificando una *res litigiosa* idonea a caratterizzare il coefficiente causale dell'atto, che deve essere volto al superamento di uno stato di contestazione attuale o anche solo potenziale, e per altro verso integrando anche il secondo requisito paradigmatico, quello delle reciproche concessioni, richiesto dall'art. 1965 c.c.

La quietanza liberatoria prodotta dall'intermediario resistente integra tali requisiti.

Essa infatti commisura esattamente l'importo e il titolo delle somme corrisposte, quali commissioni non godute, a fronte dell'estinzione anticipata del finanziamento. Inoltre, esprime chiaramente la volontà delle parti di ritenersi soddisfatte, rinunciando l'una a trattenere gli importi così determinati e l'altra a pretenderne di ulteriori.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA